



LEGGE 24 novembre 1970, n. 47 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo il 10 dicembre 1970).

Legge sulla emissione a vuoto di assegni bancari e sulla pubblicità dei protesti.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 novembre 1970:

Art. 1

L'assegno bancario emesso senza la provvista corrispondente deve essere immediatamente consegnato dall'Istituto di Credito al Notaio, il quale, entro 48 ore dal ricevimento, dovrà elevare protesto, trasmettendo relativo verbale e l'originale dell'assegno al Tribunale Commissariale per la conseguente azione penale.

Analogo obbligo è a carico del Notaio qualora sia richiesto di elevare protesto da qualunque persona prenditore di assegno bancario emesso senza la provvista di fondi.

La violazione del presente dovere è punita ai sensi dell'art. 275 C.P.

Art. 2

Chiunque emette un assegno bancario senza averne avuto dall'Istituto trattario l'autorizzazione, ovvero senza che presso di questo esista adeguata provvista, è punito con la prigionia da 3 mesi a 1 anno o con la multa da L. 100.000 a L. 300.000.

Alla stessa pena soggiace chi, dopo la emissione dell'assegno e prima della scadenza dei termini di presentazione, dispone altrimenti in tutto o in parte della somma depositata o dell'anticipazione di credito.

Art. 3

Non è punibile chi ha emesso l'assegno a vuoto per errore scusabile dovuto a caso fortuito, ad evento imprevedibile e non riparabile con l'ordinaria diligenza.

Art. 4

E' istituito presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale Civile un Elenco pubblico dei protesti di cambiali accettate, di pagherò e di assegni bancari. L'elenco è mensile e viene vidimato dal Commissario della Legge o da persona dallo stesso delegata.

Copia conforme dell'Elenco viene pubblicata, a cura della Cancelleria medesima, "ad valvas", presso le banche e nei Castelli della Repubblica entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferiscono i protesti. Tale pubblicazione dovrà durare fino all'esecuzione di quella dell'Elenco susseguente.

L'Elenco, compilato per ordine alfabetico, deve contenere la indicazione della persona e dell'eventuale ditta verso cui è fatto il protesto se trattasi di cambiale accettata o di pagherò, dell'emittente se trattasi di assegno bancario, la paternità nonchè la residenza o il domicilio ove si conoscano, la specificazione del titolo protestato, l'ammontare della relativa somma e la data del protesto.

Qualora non si conosca la paternità, la residenza o il domicilio della persona verso cui è elevato il protesto dovrà precisarsi espressamente che tali dati non sono reperibili in territorio, oppure che la persona non risiede in territorio.

Eventuali errori o rettifiche nell'elenco dei protesti dovranno chiaramente risultare possibilmente nell'Elenco successivo a cura della Cancelleria e dietro autorizzazione del Commissario della Legge o da persona dallo stesso delegata su segnalazione documentata di chiunque interessato.

Art. 5

Copia dell'elenco mensile dei protesti può essere inviata a chiunque ne faccia richiesta previo pagamento delle spese di stampa e di divulgazione.

Art. 6

E' fatto obbligo a ciascun Notaio incaricato di elevare protesti di trasmettere, entro l'ottavo giorno di ogni mese, alla Cancelleria del Tribunale Commissariale Civile una nota firmata contenente tutti i dati necessari per la compilazione dell'Elenco di cui all'art. 4, e che si riferiscono ai protesti dallo stesso elevati nel mese precedente.

Nella compilazione della nota dovrà dal Notaio farsi somma cura di evitare casi di omonimia.

L'inosservanza di detto obbligo è passibile della pena prevista dall'art. 275 del Codice Penale.

Art. 7

La presente legge entra in vigore immediatamente, salvo quanto concerne la pubblicità dei protesti che dovrà aver corso dal 1° aprile 1971.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 novembre 1970-1670 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Simone Rossini - Giuseppe Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

E. Della Balda